

I rendiconti riguardavano l'incasso effettuato dai massari e le *reste* tuttora da riscuotere. Naturalmente i rendiconti sono redatti con specificazione minuta dei tributi e per ciascuno di essi si dà il *receptum* e la *resta*. Talora si dà atto soltanto della *resta* e l'introito è segnato in un rendiconto precedente. Se non in modo completo i documenti contabili del massaro servono a determinare quali fossero i proventi fiscali del Comune di Torino nel Trecento. Redditi patrimoniali derivanti da beni in proprietà e costituenti una specie di demanio comunale non pare che ve ne fossero. I pascoli ed i boschi erano conservati in uso collettivo e il maggior Consiglio del Comune si era rifiutato di concederne lo sfruttamento individuale (22). Nei rendiconti si accenna al reddito della bealera della Colleasca, ch'era un canale esistente fuori della Porta Segusina, nell'attuale regione del Martinetto, nei pascoli che costituivano la zona esterna compresa nel prolungamento fuori mura della quadripartizione della città tracciata dall'incrocio del *cardo* col *decumanus*, nel quadrante corrispondente al quartiere di Porta Pusterla, da cui tale zona dipendeva (23). Ma il provento più importante della finanza comunale derivava da altri cespiti e precisamente:

- a) dalla *talea*;
- b) dalle *gabelle*;

c) dalle tasse per il riscatto di prestazioni personali imposte ai cittadini.

La *talea* è un'imposta diretta esatta da tutti coloro che abitavano nella giurisdizione della *Civitas Taurini* (24). Questa imposta — che ha origine abbastanza antica, trovandosene cenno già nel 1258 (25) — veniva esatta nella misura di un tanto per libra, sul valore complessivo dei beni che i contribuenti possedevano e avevano denunciato nel *Registrum* del Comune (26). La denuncia era ordinata da un bando del vicario e del giudice, su conforme deliberazione della maggior credenza del Comune (27). Non trattavasi di una denuncia periodica, ma di un provvedimento generale che veniva disposto solo quando si rilevava che il *Registrum* non corrispondeva più allo stato patrimoniale dei contribuenti (28). La formazione del *Registrum* era affidata ad una commissione di esperti (*sapientes*) scelti tra i cittadini, i quali avevano facoltà di rettificare le denunce che risultavano

non conformi a verità (29). Le denunce venivano presentate a mezzo di notaio con annotazione nel *Registrum* di quanto ciascun contribuente dichiarava di possedere nella città di Torino (30). Così veniva accertato l'imponibile o *extimum* per la *talea*, che non si rettificava se non a lunghi intervalli. La *talea* veniva deliberata dalla maggior credenza nella forma di un prelievo *una tantum*, imposto a tutti coloro che erano iscritti nel *Registrum*, generalmente in relazione ad una spesa eccezionale o a una impellente necessità del bilancio (31).

(22) Cfr. *Ordinati*, n. 9, 1343, fo. 106 e *Ordinati*, n. 10, 1346, fo. 19.

(23) Infatti il *Registrum Porte Pusterle* del 1350 comprende anche le denunce dei beni di coloro che abitavano fuori della Porta Segusina in Colleasca.

(24) Cfr. *Ordinati*, n. 2, 1327, fo. 35: *possuerunt taleam persolvendam ad rationem denariorum XII viennensium supra qualibet libra summe registrarum omnium de Taurino, et de Gruglasco et forenses.*

(25) Cfr. G. BORGHEZIO, *Le carte dell'archivio capitolare di Torino*, Torino, 1929, pag. 112, doc. LXIV.

(26) Cfr. *Ordinati*, n. 1, 1325, fo. 67: *ut qualibet persona habens vel tenens aliquas possessiones in finibus et jurisdictione Taurini ipsas debeat in manibus notariorum civitatis ad hoc specialiter deputatorum infra X dies... consignare et regestare.*

(27) Cfr. *Ordinati*, n. 1, 1325, loc. cit.

(28) Cfr. *Ordinati*, n. 11, 1348-49, pag. 37.

(29) Cfr. *Ordinati*, n. 1, 1325, fo. 87: *cum registrum sit pro maiori parte factum et abocatum per XXIII sapientes ad hoc electos et maiori parte ipsorum videatur quod quam plures cives et habitatores huius civitatis male registrarunt ipsorum bona immobilia et adhuc mobilia cum quasi nichil sit ex bonis mobilibus registrarum ita quod totum ipsum registrum non ascendit in summa triginta sex milia librarum propter quod videtur quod nisi providetur aliter super facto dicti registri quod inspectis debitis dicti comunis talea haberet imponi de tribus s. nec plus pro libra... qui videntur male registrarunt bona sua ad posse et adendum esset in ea quantitate de qua videretur conveniens non obstante registracionem ipsorum.*

(30) Ecco la annotazione che precede il *Registrum Porte Pusterle* del 1350 che è il più antico conservato in *Archivio Comunale di Torino*, Posizione V, n. 381: *Infrascripta sunt registra et consignamenta carterij Porte Pusterle data, facta et tradita per personas infrascriptas in singulis registris infrascriptis descriptis de bonis et rebus ipsorum que habent tenent et possident in civitate finibus et territorio et districtu civitatis Taurini, que registra et consignamenta fuerunt per infrascriptas personas tradita notarijs et sapientibus deputatis super registro noviter facto in civitate Taurini et districtu sub anno currenti millesimo tricentesimo quinquagesimo... que bona omnia infrascripta in presenti libro descripta perpetuo sunt et et remanent obligata ad cuiuscumque manus ipsa bona pervenerint comuni civitatis Taurini pro oneribus talearum subportandis. Identica annotazione si legge negli altri Registri.*

(31) Cfr. p. es. *Ordinati*, n. 2, 1387, fo. 35: *que talea convertatur et converti debeat in solutione milicie supradicte.*